

Rivista Diocesana Torinese

Periodico Ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia

Atti Arcivescovili

La Congregazione Diocesana degli Oblati di S. Massimo - Per il VI Centenario della morte di S. Rocco

Venerabili e carissimi Fratelli in Gesù Cristo,

Eccomi finalmente a toccare un argomento, che interessa in massimo grado tutta l'Archidiocesi nostra e che deve riuscire di gloria a Dio e di gran bene alle anime.

Già voi ben conoscete come presso Giaveno, a fianco del grazioso Santuario della Madonna di Lourdes detto del *Selvaggio*, siasi costruito un magnifico edificio, pronto ad essere inaugurato nel prossimo agosto.

Ai molti pellegrini, che affluiscono al Santuario e che chiedevano a quale scopo si fabbricasse detta Casa, si rispondeva: è una *Casa Missionaria*. L'annunzio risponde a verità, ma va spiegato.

A Torino esiste da molti anni la *Pia Unione di S. Massimo* per procurare Sacre Missioni o Esercizi Spirituali nelle parrocchie dell'Archidiocesi. Questa Unione, largamente favorita dai Parroci e dai fedeli, ha fatto davvero, dacchè esiste, gran bene. Diretta al presente dall'ottimo Canonico Ferdinando Toppino e assistita da una speciale Commissione, essa funziona normalmente. Si rende però necessario migliorarne e perfezionarne il funzionamento avvenire, affinchè l'Unione stessa abbia un'esistenza più organica e possa dare all'Archidiocesi tutti quei frutti che giustamente se ne aspettano. A questo scopo pare indispensabile che anche a Torino, come altrove, si costituisca una Pia Congregazione Diocesana di sacerdoti dedicati unicamente all'opera delle missioni, la quale sia come una fioritura della Unione stessa di S. Massimo.

Questa Congregazione si denominerà degli « *Oblati di San Massimo* ». Essa conterà di sacerdoti diocesani, di specchiata virtù, i quali vogliano consacrare la loro vita specialmente al ministero della predicazione sacra da esercitarsi negli Esercizi Spirituali o Sacre Missioni in tutte le parrocchie della Diocesi sotto la dipendenza dell'Ordinario Diocesano. I sacerdoti che aspirano a così sublime e santo ministero, il più simile a quello che G. C. S. N. affidò ai suoi Apostoli quando

disse loro : *Ite, docete omnes gentes*, dovranno fare vita comune e abilitarsi collo studio e colla preghiera ad essere soggetti idonei a istruire le popolazioni nei doveri cristiani, a convertire i peccatori e guidare le anime nella via della virtù e della perfezione cristiana.

Siccome l'apostolato delle Missioni si esercita nelle parrocchie specialmente nella stagione invernale, si è ritenuto necessario che la Casa degli Oblati o Missionari diocesani sia unita ad un Santuario, la cui vita si svolge soprattutto nella stagione estiva coi pellegrinaggi e affluenza di fedeli devoti, perchè così potranno continuare l'opera loro senza interruzione.

Il Santuario della B. V. di Lourdes al Selvaggio è senza dubbio uno dei più indicati e adatti allo scopo. Poichè, oltre alla posizione saluberrima e raccolta, presenta un avvenire quanto mai florido dal lato religioso, essendo già fin dai suoi inizi frequentatissimo dai fedeli non solo dei paesi vicini, ma anche lontani, e si spera diventi prestissimo un centro notevole di fede e di pietà cristiana, per cui abbisogna di un servizio religioso che possa soddisfare a tutte le esigenze dei devoti frequentatori e quale soltanto una ben costituita Congregazione di sacerdoti può garantire.

La casa poi, costrutta solidamente e provvista di ogni moderno conforto, oltre ad essere suscettibile di ampliamento, conta fin d'ora un discreto numero di camere, tanto da offrire anche un ottimo soggiorno per Esercizi Spirituali al clero ed alle Associazioni Cattoliche maschili.

Come vedete, VV. FF., alla nuova Congregazione si apre subito un vasto campo di lavoro, ed io spero che il Signore la benedirà e la renderà strumento efficace delle sue misericordie per tutta la nostra diletteissima Archidiocesi.

Ma voi mi domanderete : chi potrà far parte di questa Congregazione? a quali condizioni?

Già ho risposto a queste domande con dire che la Congregazione deve constare di sacerdoti di specchiata virtù e che siano tutto zelo per il sacro ministero della divina parola e per la salvezza delle anime. Non occorre altro. Certamente qui non possono entrare idee di speculazioni o di interessi umani. L'unica mira che devono avere gli Oblati di S. Massimo si è la propria e l'altrui santificazione. Perciò tutta la loro vita deve essere vita di studio, di preghiera e di lavoro.

Già qualcuno ha espresso il desiderio di offrirsi a dar principio alla nuova Congregazione. Devo però notare che i primi, quasi fondatori, occorre abbiano il più grande spirito di sacrificio, dovendo essere di esempio agli altri e vincere le difficoltà iniziali. Queste difficoltà io non me le nascondo. Ma siccome si tratta di opera non solo buona, bensì tutta del Signore, io ho fiducia che Egli la gradirà e la vorrà, e perciò tutte le difficoltà per quanto gravi e molteplici saranno facilmente superate, e l'opera si impianterà, prospererà e darà copiosi frutti. Che se al Signore non piacesse questo nostro tentativo di bene, non piacerebbe

nemmeno a noi, e fin d'ora ci mettiamo ai suoi ordini per quelle altre opere che fossero di maggior suo gusto.

Intanto poichè *omne datum optimum et omne donum perfectum de sursum est*, a noi tocca pregare, e la preghiera nostra deve essere tanto maggiore e più fervorosa quanto sono maggiori i bisogni nostri e le grazie che domandiamo.

Perciò mi rivolgo alla vostra carità, Parroci carissimi, perchè raccomandiate al Signore quest'Opera, che deve essere tutta nostra e per il bene della Diocesi. Vi prego pure di raccomandarla alle persone pie ed alle Religiose che fossero nelle vostre parrocchie, affinchè la ricordino in modo particolarissimo nelle loro orazioni e SS. Comunioni.

Cade in quest'anno il sesto centenario della morte di S. Rocco, santo popolarissimo anche tra noi come protettore contro il cholera e la peste. Di questa divozione popolare sono prova le molte chiese e le pie confraternite erette in suo onore e la viva parte che il popolo prende alla celebrazione delle sue feste.

Nato da nobile famiglia a Montpellier e rimasto orfano verso i vent'anni, distribuite ai poveri quasi tutte le sue sostanze, se ne partì come povero pellegrino alla volta di Roma per onorare la tomba degli Apostoli. E siccome in Italia infieriva la peste, egli si trattenne in molti ospedali, in Roma e fuori, assistendo e curando i poveri appestati. Vuole la tradizione che molti anche ne guarisse con un semplice segno di croce.

Nel suo ritorno da Roma fu egli stesso sorpreso dalla peste a Piacenza, e per non propagare ad altri il contagio, si ritirò in un bosco, lungi da ogni soccorso umano, aspettando aiuto soltanto da Dio.

Qui è fama che un cane gli portasse ogni giorno un pane per suo nutrimento: onde l'usanza di dipingere un cane accanto al Santo pellegrino. Guarito dal contagio, riprese la sua via verso Montpellier, dove giunse in così misero stato per i lunghi patimenti sofferti che neppure il suo zio, magistrato della città, lo riconobbe, e lo fece anzi incarcerare come spia.

Cinque anni il Santo restò in prigione, finchè morì nel 1327. L'amore prodigioso con cui aveva assistito gli appestati, in quei tempi così travagliati da terribili pestilenze, lo fecero invocare come protettore contro ogni sorta di contagio, come p. es. si fece pubblicamente durante il Concilio di Costanza (1414).

E' giusto che anche il centenario di questo Santo così benefico, vero eroe della sua carità, sia degnamente celebrato, specialmente là ove sia qualche tempio eretto in suo onore. Ricorderemo che anche il nostro Piemonte fu da lui percorso durante il suo pellegrinaggio di penitenza. E facendo ben comprendere al popolo la vera grandezza di questo Santo, lo onoreremo non soltanto come protettore contro le pestilenze fisiche, ma assai più contro le pestilenze spirituali degli errori e dei vizi che ammorbano il mondo. Lascio che ognuno scelga il tempo

e il modo più propizio per questi festeggiamenti, augurando che essi riescano particolarmente fruttuosi per il vero bene delle nostre popolazioni.

Di gran cuore vi benedico.

Torino, 10 luglio 1927.

Aff.mo in G. C.

* GIUSEPPE Card. Arcivescovo

Proclama del Comitato Nazionale per il VI Centenario di S. Rocco.

Con sede in Vicolo S. Rocco, 1, Roma, è sorto un Comitato Nazionale per la celebrazione del VI Centenario di S. Rocco. Pubblichiamo integralmente il proclama diretto a tutti gli italiani.

Roma, 29 Giugno 1927.

Cattolici Italiani,

Si affaccia all'orizzonte del cielo cristiano la ricorrenza centenaria di un Santo che degli eroismi della carità cercò e volle i più ardui; che, nella dedizione completa di sè, toccò le vette di quella perfezione cristiana che giunge rapidamente a Dio attraverso la gioia e la perfetta letizia delle abnegazioni più grandi e dei sacrifici più sublimi.

Il VI Centenario della morte del glorioso Taumaturgo S. Rocco, il Santo Internazionale, l'ardito benefattore della umanità contagiata dai morbi più ripugnanti, ridesta nell'anima di tutto il popolo italiano sentimenti di gratitudine, di devozione, di amore; poichè il suo apostolato di carità e di civiltà si esplicò quasi esclusivamente nei lazzeretti ed ospedali d'Italia, sua patria adottiva, e specialmente in quelli di Roma e di Piacenza.

Il 16 agosto 1327 giorno della morte di S. Rocco, fu il giorno della sua apoteosi. Si accese allora la favilla del suo culto da cui divampò immediatamente un incendio d'amore che fece sorgere a migliaia gli altari dedicati al Suo Nome, e consacrare a Lui, quasi a Nume tutelare, paesi e villaggi e borghi e quartieri e strade e cantieri navali.

L'arte cristiana gli profuse a piene mani l'omaggio del suo culto. Il Ghirlandaio, il Lippi, il Tiziano, il Tintoretto, il Guercino, il Domenichino, il Rubens ed altri sommi a Lui eternarono su tele preziose la gratitudine delle popolazioni memori e riconoscenti.

In questo VI Centenario (1927-1928) che richiama alla nostra mente tanto solco di luce attraverso Bolle di Papi, venerazione di Sovrani e di Dogi, culto di scienziati, devozione ininterrotta di popolo; noi chiamiamo a raccolta quanti sentono in cuore il palpito della riconoscenza per questo Santo che amò intensamente l'Italia beneficandola, consacrando tutte le energie della sua operosità, tutte le sante audacie della sua carità senza limite e senza misura.

Da Roma, sospiro e mèta di tutti i Santi, Centro della Cristianità, ove S. Rocco volle venire a onorare la Tomba dei Principi degli Apostoli e ricevervi il crisma del suo apostolato, ove nella meditazione e nella preghiera temprò il suo spirito all'eroismo dei Santi, parta oggi la voce destinata riempire tutta l'Italia della gloria di Lui.

Cattolici Italiani,

Siano centri di irradiazione, focolari di carità vivificatrice e purificatrice le migliaia di Confraternite sorte in ogni tempo e in ogni luogo ad onore di Lui; le migliaia di Chiese, di Oratori, che, disseminati ovunque, ricordano e parlano dell'apostolato consolatore, del martire della carità.

In una società come l'attuale, che con facile indifferenza per i supremi valori, minaccia di dissolversi nella corruzione, torna veramente opportuna la rievocazione degli eroismi di questo Santo che, se ci protegge dal contagio del corpo, molto più vuol proteggerci dal contagio perniciosissimo delle anime, delle intelligenze, dei cuori.

Alla paterna Benedizione e alle calde parole auspicanti del Santo Padre, a quelle di E.mi Porporati e di Ecc.mi Vescovi, sprone e incitamento nostro nel lanciare il presente appello a tutta Italia, si aggiunge cordiale e benevolo il plauso del Re, del Governo, delle Autorità laiche di ogni Regione, che, nella memoria e nella imitazione delle virtù dei Santi, scorgono la vera luce che segna le vie della umanità e la grandezza delle Nazioni.

Atti della Curia Arcivescovile e Comunicati Diocesani

Rinunzie a Diritti di Patronato

L'ill.mo Prof. Conte Enrico di S. Martino Valperga, Senatore del Regno, con atto canonico del 25 Giugno u. s., rinunciava formalmente ad ogni diritto di compatronato spettantegli sulle parrocchie in Diocesi del così detto consortile del Valpergato: e la rinuncia veniva accettata con Decreto Arcivescovile dello stesso giorno.

L'ill.mo sig. Nobile Roberto Morra dei Conti di Lavriano, Marchese di Bussoleno, con atto notarile del 7 corr. e registrato a Torino lo stesso giorno rinunciava al diritto di nomina e presentazione al beneficio Parrocchiale di Villastellone, rinuncia regolarmente accettata dall'Ordinario di Torino.

Avviso ai RR. Parroci

I RR. Parroci sono pregati nel loro interesse di inviare alla Curia al più presto possibile il Cognome e Nome del Vicecurato o Vicecurati per poterli segnare subito sul certificato-congrua per la riscossione.

Necrologio

PAUTASSO Teol. Can. Luigi, Vicario Perpetuo S. Antonino, Bra, m. 12 luglio 1927, d'anni 74.

Commissione Diocesana per l'Arte Sacra

Il Rev. Presidente ed il Segretario presenziarono all'atto di consegna della Chiesa di Santa Croce fatta dal Comune di Torino alle RR. Madri Pie e fecero pratiche per il ricupero e la riconsegna degli arredi già appartenenti a detta Chiesa.

La Commissione presentò domanda all'ill.mo Sig. Podestà di Torino perchè sia dedicata una via al munifico costruttore del Duomo il Cardinale Domenico della Rovere ed un'altra al suo geniale architetto Meo del Caprino da Settignano.

La Commissione diede parere contrario alla domanda presentata dal Pievano di S. Salvatore in Savigliano per la vendita della vasca del battistero di quella parrocchia.

La Commissione approvò:

— Il disegno (A. Frandin) di vetrata in onore di S. Felicità per la Chiesa

parrocchiale di Balangero, coll'invito all'autore del cartone di migliorare la composizione iconografica, alquanto deficiente nelle figure e nei panneggiamenti e mancante dell'attributo di martirio nei Santi.

— Il disegno (C. Jager) di vetrata per la Parrocchia di Piazzo.

— Il progetto di restauro del campanile della confraternita di S. Rocco a Cavallermaggiore.

— I lavori fatti per la parrocchiale di M. SS. Addolorata al Pilonetto eseguiti su progetto già antecedentemente approvato.

— La Commissione inoltre incaricò tre Membri di fare un sopralluogo ad Osasio a dirimere la controversia circa la decorazione di quella chiesa parrocchiale ed un altro Membro per un sopralluogo a Savigliano per la chiesa di S. Filippo.

La Commissione infine prega i RR. Parroci e Rettori di Chiese a non permettere la visita degli arredi e paramenti sacri della loro chiesa a chi non è fornito della tessera di riconoscimento rilasciata da S. Em. il Cardinale Arcivescovo a scanso di equivoci e di gravi responsabilità e di diffidare delle domande di acquisto e delle visite fatte da antiquari.

Pel Congresso Eucaristico Nazionale di Bologna

Alcuni RR. Parroci hanno già fatto pervenire alla Veneranda Curia Arcivescovile le offerte raccolte per il Congresso Eucaristico Nazionale di Bologna. Ricordiamo che queste offerte devono essere trasmesse, secondo quanto è stato detto nel precedente numero di «Rivista Diocesana», non più tardi del 15 Agosto.

Agli offerenti di almeno lire 10 sarà inviato un artistico diploma di benemerenza.

Per l'intervento del Congresso, tessere per ribassi ferroviari e schiarimenti rivolgersi all'Opera Diocesana dei Pellegrinaggi, Corso Oporto, 11.

Atti della S. Sede

S. ROMANA ROTA

La sentenza di nullità del matrimonio Marconi-O'Brien per apposta condizione contraria all'indissolubilità.

Data la notorietà del Senatore Guglielmo Marconi, torna opportuno conoscere la sentenza di nullità delle sue nozze colla Signora Beatrice O'Brien, anglicana, celebrate nella chiesa protestante di S. Giorgio a Londra il 16 maggio 1905, e le ragioni su cui la sentenza si appoggia.

Civilmente egli ottenne il divorzio dal Tribunale di Fiume il 12 febbraio 1924, dopo di che, proponendosi il Marconi di sposare una cattolica, inoltrò causa presso la Curia metropolitana di Westminster per ottenere la dichiarazione di nullità per motivo della *condizione di dissolubilità posta fra gli sposi prima di contrarlo*. La Curia, istituito il processo, dichiarò la nullità con sentenza del 27 ottobre 1926; e quindi, su doveroso appello del Difensore del Vincolo, la causa venne sollecitamente spedita in Rota. Anche qui la sentenza fu favorevole, poichè in data 11 aprile 1927 al dubbio: «*An constet de nullitate matrimonii in casu*» fu risposto: «*Affirmative seu constare de nullitate*».

Eccone in breve le ragioni, esposte nella sentenza, pubblicata in data 30 aprile:

In diritto - Il can. 1081, pone il principio indiscutibile che « Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla humana potestate suppleri potest ». Il *consenso matrimoniale* ha per oggetto lo « ius in corpus perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem »; qualunque modifica che si induca a questo oggetto distrugge quindi evidentemente il matrimonio distruggendo il consenso. Perciò al can. 1086, paragrafo 2, espressamente dichiara: *Si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum, aut omne ius ad coniugalem actum, vel essentialem aliquam matrimonii proprietatem invalide contrahit*. Sotto questo rispetto son dunque messi dal canone in un medesimo piano l'esclusione del matrimonio come l'esclusione di uno dei tre *bona sacramenti*: « bonum prolis, bonum fidei, bonum sacramenti », consistente il primo, nel diritto della prole futura, il secondo nel diritto e dovere dell'unità, il terzo nel diritto e dovere della indissolubilità: perciò il Codice al can. 1013 fa di queste due ultime, l'unità e l'indissolubilità, delle qualità essenziali al matrimonio, e sono appunto queste ricordate al paragrafo 2 del c. 1086.

Sicché, per fermarci al caso nostro, non può sussistere il matrimonio ove anche uno solo dei contraenti venga a contrarlo con l'intenzione però di escludere l'indissolubilità, cioè di non obbligarsi alla indissolubilità, riservandosi di interrompere il matrimonio a un dato tempo o in una data eventualità; appunto perchè l'oggetto così modificato non è più l'oggetto del consenso matrimoniale. Ben dice il D'Annibale (*Summ.*, II, n. 412): « Quid est contrahere nisi obligationem inire? Itaque et is qui non vult obligari non contrahit, non obligatur, sed decipit ».

Pertanto qual si sia la formula usata ad esprimere esteriormente il consenso, se il consenso interno esclude l'obbligazione sia al matrimonio, sia al suo fine primario, sia una sua proprietà essenziale, non c'è matrimonio valido.

Si è sottolineata la parola *obbligazione*: infatti v'è chiara differenza tra l'accettare l'obbligazione ed il proposito di adempierla; si potrebbe dunque accettarla e proporsi insieme di violarla; nel qual caso, poichè il consenso ha per oggetto unicamente l'obbligazione, il matrimonio certo varrebbe. Perciò è molto difficile la prova della *intenzione* contraria all'obbligazione, poichè ordinariamente non si riesce a dimostrare altro che il proposito contrario all'*adempimento*; e nel dubbio, atteso il favore che gode in diritto il vincolo matrimoniale (c. 1014), così deve presumersi.

Ma qualora effettivamente si dimostri che alcuno è andato al matrimonio col proposito, o riservandosi, di troncarlo o considerarlo non avvenuto o cessato in una data evenienza, senz'altro consta che non c'è matrimonio.

Questo, si noti bene, avviene a norma del c. 1086, paragrafo 2, per cui basta che anche una *sola parte* sia andata al matrimonio con tale intenzione, anche senza manifestarla all'altro contraente, o senza farsene una vera condizione: basta infatti che « *positivo voluntatis actu* » l'abbia esclusa. Molto più ciò avviene, se si verifica anche la *condizione* nei termini del c. 1092, cioè se del mantenimento di questo proposito (nel caso dell'indissolubilità) o se dell'esclusione dell'obbligo della prole, o dell'unità, si sia fatto, *anche da sè solo* una condizione del consentire o no: « do il mio consenso se si esclude la prole: altrimenti non lo do »; e più ancora chiaramente quando questa condizione sia manifestata all'altra parte, specialmente esigendone l'accettazione con una vera « *mentio et repromissio* ». « *Conditio semel apposita et non revocata,...* si de futuro *contra matrimonii substantiam, illud reddit invalidum* ».

In fatto è stato lucidamente provato che il matrimonio fu fatto *da ambe le parti col proposito di divorziare se non fosse stato felice*; anzi che senza questo proposito non si sarebbe fatto almeno da parte della sposa, che pose allo sposo, accettante, questo patto.

I fatti si svolsero così: il Marconi si invaghì della O'Brien alla fine del 1903 avendola incontrata nell'isola Brownsea Dorset, e subito la chiese in sposa. Essa non accettò allora « perchè non sentiva — così dice — di amarlo abbastanza »; ma più tardi, insistendo egli, si fidanzarono. Durante il fidanzamento più volte egli s'accorse che la giovane non gli era molto affezionata, e anch'essa gli confessò che non si sentiva abbastanza sicura dei suoi sentimenti. Inoltre la famiglia di lei vedeva poco di buon occhio la relazione della figlia con uno straniero, e per giunta battezzato nella Chiesa cattolica, benchè, dalla madre protestante, allevato nel protestantesimo. Non si capisce bene da chi per prima sia partita l'idea di divorziare nel caso che il matrimonio non fosse riuscito felice. Certo, attesi i principi e la prassi dell'anglicanismo attuale l'idea doveva essere famigliare ad entrambi e dominante nella famiglia della sposa, tanto più che anche altri matrimoni di famiglia erano assai male riusciti. Quel che è sicuro è che da ultimo il Marconi — come dice la sposa — « dovette assicurare la madre della sposa che in caso di contrasto avrebbe acceduto al divorzio », e solo così, riuscì, a stento, a ottenere il consenso della madre a tal matrimonio. « Sua madre — così il Marconi — pensava che se noi facessimo un matrimonio indissolubile com'è nella Chiesa cattolica, non avrebbe consentito a questo matrimonio ». Così « io dichiarai alla sposa che nella triste eventualità che il matrimonio non riuscisse felice, si sarebbe potuto ricorrere a un processo di divorzio ». « Sicchè il matrimonio fu contratto con questa convenzione o reciproca intesa ». La quale intesa, conclude la sposa « fu anche da me accettata ». « Noi non celebriamo certo il matrimonio con la volontà già decisa di farlo e poi di divorziare, chè questo sarebbe stato ridicolo; ma con la riserva o intesa di ricorrere realmente al divorzio, se fosse stato necessario. »

Quel che asseriscono le parti viene affermato dai testi, specialmente dal fratello e dalla sorella della sposa. Anche il marchese Solari, amicissimo e socio del Marconi, attesta di aver saputo da lui, quando era fidanzato, che s'era accordato con la sposa, circa il divorziare in caso che il matrimonio non fosse per riuscire felice. Resta manifestamente escluso che si possano intendere queste parole nel senso di una condizione sospensiva: « ti sposo, se il matrimonio sarà felice ».

Ma il matrimonio fu proprio fatto con questa intesa? Non potè essa esser revocata sia nell'atto del matrimonio, sia dopo? Potè benissimo; ma bisogna dimostrare che fu revocata: la revoca è un fatto che non si presume.

Ora questa dimostrazione della revoca non viene fornita dai particolari della celebrazione del matrimonio. E' bensì vero che nel rituale anglicano la sposa promette di rimanere con suo marito per tutta la vita. Ma ciò nonostante la Chiesa anglicana approva il divorzio, e benedice le nozze dei divorziati. Quella formola, meramente rituale, non fa in realtà nessuna difficoltà agli anglicani che voglion mantenere il loro diritto al divorzio. E la sposa lo attesta esplicitamente per parte sua.

Quanto al Marconi, egli stesso, da uomo d'onore, dichiarò: « Io ben sapeva anche prima di celebrare il matrimonio la formula della celebrazione stessa in uso presso la Chiesa anglicana. Veramente io avrei potuto evitare la celebrazione del matrimonio religioso, o per lo meno di pronunciare la formula rituale prescritta, ma l'una e l'altra cosa era praticamente impossibile, quindi mi decisi di andare oltre, per la considerazione che di fatto, poi, la Chiesa Anglicana tollera il divorzio e benedice le nuove nozze dei

divorziati. Pertanto io mantenni nella mia mente il proposito di ricorrere nel caso alla legge del divorzio, ed in questo senso pronunciavi la formula ».

Ora, che dal pronunciare la formula non possa arguirsi senz'altro l'intenzione del contraente, lo dice espressamente il can. 1086. E' una mera presunzione che cade di fronte alla prova contraria. E ben a proposito la sentenza adduce una decisione del S. Ufficio del 1840, ove dichiarasi *valido* il matrimonio contratto da due cattolici, che pure adibirono la formula calvinista in cui si promette di rimanere in perpetuo nel matrimonio *finchè la comparte si mantenga fedele* (formula che evidentemente esclude l'indissolubilità, e che pertanto il 28 maggio 1754 aveva provocato dal S. O. la dichiarazione di invalidità, pei i matrimoni in cui fosse usata) intendendo però di contrarre indissolubilmente *in sensu Ecclesiae*. « In casu, prout exponitur, affirmative, seu matrimonium inter duos catholicos qui in sensu Ecclesiae contrahant, interveniente declaratione contrahentium est validum et indissolubile ». Per la stessa ragione sarà invalido anche il matrimonio contratto con la formula che enunziasse l'indissolubilità, se i contraenti non intendano contrarre indissolubilmente.

Altri argomenti per una revoca della condizione, anzi intesa o patto, prima del matrimonio non si addussero. Nè si comprende come fosse revocata dopo il matrimonio; anzi, appena si verificò l'ipotesi prevista, dacchè, verso il 1912, cominciò ad apparire che il matrimonio non era ben assortito, si cominciò subito a riparlare di divorzio, finchè nel 1918, istituita la separazione effettiva, ne fu inoltrata la domanda.

Si potrebbe solo addurre che essendo il matrimonio contratto a Londra, terra sottratta alla legge tridentina del *Tametsi*, circa la forma sostanziale, e prima che il *Ne Temere*, del 1907, la estendesse, il matrimonio poteva riconvalidarsi tacitamente, con la semplice rinuncia dei coniugi, pacificamente conviventi, alla condizione. Anche questa però è mera presunzione, che non vale come prova della revoca; nessun teste, nessun argomento parla di ciò. Ma ogni possibilità di tale convalida viene manifestamente esclusa dalla circostanza che nessuna delle parti seppe, nè dubitò, finchè la coabitazione fu pacifica, che il loro consenso non era valido: come potevano dunque prestare un nuovo consenso valido, *in sostituzione* del primitivo invalido? (cfr. c. 1134: « renovatio consensus debet esse *novus voluntatis actus* in matrimonium quod *constet ab initio nullum esse* »).

Per tali ragioni nelle nozze Marconi-O'Brien venne pronunciata la sentenza di nullità.

NOTE GIURIDICO-ECONOMICHE PER IL CLERO

Per le pratiche religiose degli avanguardisti e balilla

Scrive l'*Amico del Clero* (1 luglio 1927).

Aveva suscitato una giusta preoccupazione l'abitudine ormai invalsa di prendere la mattina i ragazzi e di tenerli occupati in esercizi e in passeggiate senza darsi pensiero dei loro doveri religiosi. O se si portavano alla Messa, era una Messa fredda fredda, ufficiale, senza preghiere, senza comprensione, una presenza materiale che era ben lontana da quello che è e deve essere il dovere del cristiano.

Queste preoccupazioni furono rese note al Presidente dell'Opera Nazionale Balilla, On. Renato Ricci, il quale ha inviato la seguente circolare ai Comitati Provinciali dell'Opera:

« In conformità dello spirito dell'art. 10 del Reg. tecnico disciplinare per l'esecuzione della legge sull'O. N. B. e per dare possibilità agli Avanguardisti ed ai Balilla di partecipare a quelle pratiche volute dall'educazione e dall'assistenza religiosa prego i Signori Presidenti dei Comitati Pro-

vinciali di voler disporre che l'attività educativa ed istruttiva dei reparti avanguardisti e balilla, si svolga di preferenza il giovedì e nei pomeriggi di tutti gli altri giorni della settimana.

In ogni caso, però, desidero che le domeniche e tutte le feste di precetto, i nostri giovani siano lasciati alle loro famiglie fino alle 10 del mattino — ora in cui possono essere adunati — e siano rimessi in libertà non più tardi delle ore 12 antimeridiane.

Gli avanguardisti e i balilla potranno essere adunati anche nel pomeriggio delle domeniche e dei giorni festivi in genere ».

Con altra circolare l'On. Ricci ha poi disposto che si proceda con sollecitudine alla designazione dei cappellani che saranno incaricati dell'educazione religiosa delle legioni dell'Avanguardia e Balilla.

Anche per l'istruzione religiosa di questi bambini bisognerà pure intendersi. E' vero che essi hanno un po' di vernice religiosa nelle scuole, ma tutti sappiamo che se l'istruzione catechistica non è animata da uno spirito sentito di cristianesimo, in una parola se è disgiunta dalle pratiche di pietà, e soprattutto se non è in congiunzione colle opere parrocchiali, sarà poco più che nulla, e il catechismo, nella mentalità del bambino, avrà lo stesso valore, e forse meno, della grammatica, della storia, della geografia.

Per questo bisogna intendersi colle Autorità locali dei Balilla e degli Avanguardisti. E se sinceramente, onestamente si vuole dare alle nuove coscienze, un'impronta cristiana, un carattere cattolico, sarà necessario venire ad un'intesa per la quale il catechismo dovrà esser dato *dal Parroco nella Parrocchia*. A Siena si è riusciti ad ottenere che i Balilla debbano essere presenti al catechismo parrocchiale della Domenica e che le assenze sieno denunciate alle autorità gerarchiche per gli opportuni provvedimenti.

Chi sa che l'esempio di questo accordo non giovi per altri luoghi!

Circa la inesigibilità di cespiti appartenenti al patrimonio di Enti di culto.

Nelle consegne per tasse di manomorta, ecc., ovvero nella valutazione del reddito beneficiario agli effetti della congrua, si cerca, — ed è onesto — di giustificare l'eventuale inesigibilità di cespiti per cause varie.

Su questo punto è bene aver sott'occhio una Circolare del Ministero della Giustizia, 18 Aprile 1927, ai Procuratori Generali di Corte d'Appello, che stringe assai i freni. Eccola nella sostanza.

Come è noto alle LL. EE., i titolari delle Mense Vescovili e dei benefici parrocchiali inoltrano da qualche tempo con rinnovata frequenza domande per ottenere la dichiarazione di inesigibilità di crediti, canoni, censi o di altre prestazioni e ciò nell'intento di conseguire la cancellazione di tali attività dal patrimonio degli Enti ed il corrispondente aumento dell'assegno supplementare di congrua a carico dell'Amministrazione del Fondo per il Culto. A volte, ma più raramente, identiche domande sono avanzate da altri Enti di Culto, soltanto allo scopo di ottenere dagli Uffici finanziari l'esonero dall'imposta di ricchezza mobile.

Su tali istanze, qualunque sia il valore dei cespiti da eliminarsi, provvede sempre il Ministero, il quale però ha avuto occasione di rilevare come l'istruttoria di affari così delicati non sempre sia condotta con la ponderazione necessaria, proponendosi in blocco, e per cause non bene accertate, la radiazione di attività che potrebbero essere fonte di reddito anche cospicuo.

Prego pertanto le EE. LL. di istruire, d'accordo con le altre Autorità informanti, le domande suddette col più ampio sussidio di indagini, da assumersi, sia presso gli Uffici finanziari, sia presso gli archivi degli Economi generali dei benefici vacanti, dei Subeconomi, delle Curie Vescovili

e delle Parrocchie. I risultati di tali indagini formeranno poi oggetto di attento esame da parte delle EE. LL., che nel rassegnare i propri rapporti al Ministero avranno cura:

1. Di rendere noto in particolar modo se nella perdita dei cespiti vi sia stata trascuratezza dei rappresentanti degli Enti, esprimendo il proprio avviso sull'esito che potrebbero avere eventuali azioni giudiziarie di ricupero;

2. di vagliare per ogni singolo cespite i motivi che ne consigliano l'eliminazione, andando cauti nel distinguere l'effettiva e documentata inesigibilità da quella che potrebbe essere soltanto difficoltà di esazione.

Motivi di inesigibilità, oltre a quelli derivanti da una causa estintiva dell'obbligazione a sensi dell'art. 1236 del Codice Civile, possono essere la mancanza del titolo costitutivo, la morte del debitore in istato di nullatenenza quando gli eredi abbiano rinunciato all'eredità, l'irreperibilità del debitore accompagnata dalla circostanza dell'accertata insolvenza, l'infruttuosità degli atti coattivi regolarmente praticati per assoluta mancanza di beni da pignorare, mentre è ovvio che, trattandosi di cespiti per la cui riscossione l'esperimento di mezzi giudiziari si ravvisi di esito soltanto dubbio, non potrà farsi luogo alla richiesta eliminazione ».

Si notino in questa circolare le responsabilità per trascuratezza, cui potrebbero andare incontro i rappresentanti degli Enti.

La circolare stabilisce ancora che si abbia a tentare il giudizio ancorchè l'esito apparisca soltanto dubbio. Ma... e le spese chi le paga, quando queste possono assorbire l'entità del cespite?

E' forse ragionevole che i titolari debbano incontrare la sorte e i danni di un giudizio incerto, con la sola consolazione in vista di vedere sanzionata la inesigibilità del credito?

Il contributo di miglioria esteso alle opere di Stato.

Non è una tassa: è un contributo; agli effetti della tasca conturbata è poi quasi lo stesso. E' però di carattere temporaneo sia per la durata, che per l'applicazione, la quale dipende da opere pubbliche, che aumentano il valore degli stabili del contribuente; è un contributo che risponde ad un retto criterio di giustizia distributiva.

Il R. D. 18 novembre 1923, n. 2538 ha istituito questo contributo a favore dei comuni e delle provincie. Questi possono colpire l'incremento nel valore dei beni stabili, rustici ed urbani, per effetto della esecuzione di opere pubbliche di ogni genere eseguite dal comune o dalla provincia, che abbiano concorso a determinare l'incremento stesso.

E' giusto — è facile rilevarlo — che chi trae uno speciale vantaggio da una opera pubblica, vi concorra in misura superiore a quella degli altri contribuenti.

L'incremento di valore è colpito solo per i tre quarti e con un'aliquota non superiore al 20%; quindi il contribuente non paga al comune o alla provincia che i tre ventesimi dell'incremento di valore, che i suoi stabili hanno avuto dalle opere eseguite; poco più di un settimo.

La legge 16 dicembre 1926, n. 2251 estende questo contributo anche alle opere eseguite dallo Stato (strade, acquedotti, ferrovie, ecc.). « Quando dalla costruzione di un'opera di pubblica utilità, eseguita dallo Stato o da Enti pubblici col concorso dello Stato, sia direttamente che a mezzo di concessioni, derivi ad immobili confinanti prossimi all'opera stessa un aumento di valore, può essere imposto ai proprietari un contributo di miglioria, non superiore ai tre quarti di tale aumento » (art. 1).

La disposizione si applica anche ai casi di importanti trasformazioni o

miglioramenti delle opere esistenti. La legge ha una importante innovazione. Esclude da questo contributo oltre i beni appartenenti allo Stato, anche quelli delle provincie, dei comuni, *delle istituzioni di assistenza e beneficenza*, e quelli dei privati che fossero per legge tenuti a concorrere alle opere stesse.

Il contributo non si applica fino al 1936 nelle provincie del Mezzogiorno e delle isole.

Il contributo ha un effetto quasi retroattivo, perchè si estende anche alle opere pubbliche eseguite dallo Stato, le quali siano state iniziate dopo il 1 gennaio 1923, purchè non siano state ultimate alla data della pubblicazione della legge (12 gennaio 1927).

La restituzione dei legati di culto a carico di Opere Pie

Dall'*Amico del Clero* (1 Maggio 1927) compendiamo queste utilissime note pratiche:

Come si deve fare per *obbligare gli enti pubblici alla restituzione dei patrimoni che detengono per scopi religiosi*?

E' utile precisare le disposizioni della legge al riguardo per evitare imprudenze, passi falsi, eccessive illusioni.

Il R. D. 30 dicembre 1923, n. 3048 ha disposto che i Prefetti *procedessero alla revisione delle opere pie di culto, dei lasciti e legati di culto, che facciano carico a istituzioni pubbliche di beneficenza per accertare se corrispondano ai bisogni delle popolazioni locali*.

Si noti: il decreto contempla solo le opere pie, i legati, i lasciti di culto, e tra questi solo quelli, che gravano le *istituzioni pubbliche di beneficenza*, quindi non quelli che sono a carico dei comuni, o di altri enti pubblici. Anzi la legge esclude inoltre quei lasciti e legati di culto che debbono eseguirsi nella chiesa della istituzione di assistenza e beneficenza, da cui essi sono amministrati, per l'assistenza dei ricoverati (così la messa quotidiana per un ospedale, per un orfanotrofio, ecc). Tra questi legati pii i prefetti *avevano l'obbligo di proporre la trasformazione* di quelli, *che più non corrispondono al bisogno delle popolazioni locali*.

La legge 17 giugno 1926, n. 1187, che ha portato modificazioni notevoli a tutti i recenti decreti che hanno riformata la legge del 1890 sulle opere pie, ha (art. 11) prescritto che la revisione dei legati di culto sia fatta, *uditi gli Ordinari diocesani*; inoltre ha *tolto ogni carattere coattivo della riforma nei casi di oneri e legati ritenuti trasformabili, eliminando quella disposizione del decreto 30 dicembre 1923, che prescriveva tassativamente ai prefetti di proporre d'ufficio la trasformazione*.

Con queste modificazioni al decreto precedente si è ovviato ad un pericolo, che era gravissimo, il pericolo che la grande maggioranza di quegli oneri di culto a carico delle opere pie, invece di devolversi agli enti di culto, fossero trasformati in opere di beneficenza. Non è detto, e non lo poteva essere, che nessuno possa essere trasformato; ma solo che la trasformazione non si farà se non nei casi, in cui sia ragionevole a farsi. Va consigliata molta prudenza, appunto perchè nessuno ceda a spinte eccessive di zelo troppo premuroso e si lasci trasportare ad un contegno meno che cortese verso i funzionari, che possono provocare una revisione per noi sfavorevole. La trasformazione di questi legati di culto deve essere decisa dal Ministero e la legge ultima ci favorisce molto, ma sarebbe sempre una bella serie di seccature quella di contrastare una proposta di trasformazione di legati pii, che partisse da una prefettura.

Esclusa la trasformazione, i legati, lasciti, opere pie di culto, che sono a carico di *istituti pubblici di beneficenza*, debbono devolversi a favore della chiesa parrocchiale, in cui il fondatore stesso ha disposto che si adempiano i

detti scopi, o nella cui circoscrizione sia compresa la chiesa da lui all'uopo designata: con l'obbligo in questo caso, nella persona, cui spetta la rappresentanza della chiesa parrocchiale, di rispettare tale designazione. Su questo punto il nuovo decreto nulla ha innovato e non c'era bisogno che innovasse. Rimane pure la disposizione che in mancanza di indicazioni da parte del fondatore, la devoluzione si faccia a favore di quella chiesa parrocchiale, o di altri enti designati dal procuratore generale della corte di appello della circoscrizione, udito l'Ordinario diocesano.

La devoluzione è ordinata dal Prefetto con decreto motivato; ed è — si noti bene la doppia forma — *devoluzione di patrimonio o devoluzione di rendita*.

La *devoluzione del patrimonio* deve essere disposta dal prefetto qualora sia esattamente determinabile il patrimonio relativo ad un determinato legato. In caso contrario il prefetto dispone la *devoluzione della rendita*, destinata, secondo l'ultimo conto finanziario approvato, all'adempimento degli scopi di culto indicati dal fondatore.

Nel primo caso il patrimonio passa alla chiesa parrocchiale, cui si devolve; nel secondo invece passa solo la rendita, la quale può affrancarsi dall'opera pia debitrice, offrendo un capitale pari a 25 annualità della medesima. Se l'opera pia non crede affrancarsi, deve garantire il suo debito della rendita predetta verso la chiesa, cui è devoluta, mediante ipoteca sul suo patrimonio.

Il termine entro il quale i prefetti debbono compiere la revisione dei fini dei lasciti di culto agli effetti della trasformabilità, è di due anni dalla pubblicazione della nuova legge, ossia dal 16 luglio 1926. Entro lo stesso termine debbono provvedere alle devoluzioni.

Essi dovrebbero provvedervi d'ufficio e senza sollecitazioni. Ad ogni modo i parroci, che sanno con precisione di avere diritto alla devoluzione di legati a carico di qualche opera pia, possono rivolgersi alla prefettura per una sollecitazione amichevole, tanto più che siamo ancora molto lontani dal termine utile per l'esaurimento di tali pratiche. Lo stesso possono fare gli Ordinari per quei legati di culto che fanno carico alle opere pie, che non hanno avuto dal testatore la speciale determinazione di chiesa parrocchiale, e che perciò si dovranno devolvere a quelle chiese parrocchiali, che saranno stabilite dai procuratori delle Corti d'Appello, uditi gli Ordinari stessi.

La tassa sul valore locativo e il Clero

Pubblichiamo come tipo per ricorsi analoghi, il memoriale che la sezione Novarese della Federazione del Clero ha presentato al Presidente della Commissione dei tributi locali, al Podestà e al Prefetto.

La scrivente Associazione del Clero Novarese si permette, in merito alla imposta comunale sul valore locativo, esporre nel presente memoriale particolari considerazioni e voti che interessano gli enti ecclesiastici.

Premesso, in linea di principio, che la imposta sul valore locativo colpisce il contribuente secondo la presunzione che la spesa per l'abitazione sia in proporzione diretta al grado di agiatezza del contribuente stesso e che quindi detta spesa costituisca normalmente un indice dell'agiatezza;

Premesso, pure in linea di principio, che l'imposta in parola non colpisce il valore locativo in genere, ma puramente il valore locativo delle sole abitazioni e loro dirette dipendenze: per cui non si applica a tutti i fabbricati ed edifici, ma solamente a quelli che sono propriamente destinati alla abitazione privata familiare, ossia dove si compiono gli atti ordinari, riservati ed interni della vita domestica;

Considerato che conseguentemente, in ossequio allo spirito della legge,

colle disposizioni del Regolamento comunale si è inteso esentare dal nuovo tributo tutti gli edifici che non servono alla abitazione domestica propriamente tale (pubblici uffici ed istituti, enti di beneficenza e di assistenza, ecc.) e particolarmente le costruzioni rurali, gli opifici, gli stabilimenti industriali, gli esercizi commerciali e tecnici, ecc.,... i quali costituiscono necessari accessori, non alla domestica abitazione, ma alle aziende industriali, commerciali e tecnico-professionali;

Constatato che nel Regolamento Comunale all'imposta nulla vi è di esplicito circa i locali adibiti direttamente al culto o comunque anche indirettamente serventi ai bisogni del medesimo: ma ritenuto tuttavia che, nonostante l'insufficiente esemplificazione del Regolamento, tali locali restano implicitamente estranei al tributo locativo, non rivestendo essi il carattere di locali per *abitazione*;

Tenuto conto che un trattamento speciale venne pure usato, anche rispetto ai locali di abitazione degli ecclesiastici e religiosi, in molti altri Comuni fra cui anche Milano, Bologna, ecc., si fa presente rispetto ai locali di Enti ecclesiastici:

I. che anzitutto agli effetti della tassa devono conteggiarsi solamente i locali adibiti prettamente ad alloggio famigliare, ed escludere quindi tutti quegli altri locali che, pur essendo eventualmente uniti ai predetti, siano normalmente adibiti ad altri scopi (d'ufficio o ministero ecclesiastico) cioè che siano inerenti od accessori o complementari al culto od alla assistenza religiosa secondo le consuetudini locali, le esigenze del sacro ministero e le disposizioni del diritto canonico. Per cui sono, ad esmpio, da escludersi i locali degli uffici ecclesiastici, i locali tenuti a disposizione per le varie iniziative o istituzioni di azione religiosa e cattolica, gli archivi, i locali di custodia e deposito arredi sacri, le camere che si devono tenere a disposizione degli ecclesiastici forestieri (predicatori, confessori, missionari, ecc.), e tutti quei locali, i quali, dovendo necessariamente servire a diversi bisogni del ministero sacerdotale, non vanno assolutamente confusi con l'abitazione propriamente domestica, privata e personale dell'ecclesiastico.

II. che l'abitazione dell'ecclesiastico non può, a differenza di quella di qualunque privato, costituire un normale indice di agiatezza; perchè mentre il privato è libero di scegliersi l'appartamento che più gli accomoda — restringendosi o allargandosi a seconda della propria... borsa — l'ecclesiastico è costretto a pigliarsi la casa del Beneficio (di cui è investito) così, come essa si trova: magari foggiate in modo tale da rendergli anche impossibile l'affittamento di tutti i vani supreflui ai suoi ridottissimi bisogni domestici.

III. che il valore locativo, come il valore capitale, delle abitazioni ecclesiastiche (accessorie al culto come edifici inservienti ad esso) teoricamente sarebbe inesistente, non essendo dette abitazioni passibili di libera contrattazione e valutazione, perchè *vincolate* appunto al servizio del culto; ed in ogni caso potrebbesi praticamente attribuire ad esse un *presunto* valore locativo assai inferiore a quello delle ordinarie case di abitazione civile.

IV. che in ogni caso il valore locativo delle abitazioni domestiche degli ecclesiastici dovrebbe apportarsi, non superandole, alle pigioni effettivamente praticate dagli enti ecclesiastici per i proprii inquilini; pigioni che sono notoriamente inferiori a quelle correnti.

V. che infine non sembra giustificato il criterio di un assai sensibile aumento di valor locativo per l'anno 1927 rispetto al 1926, perchè questo contrasterebbe con la benefica propaganda efficacemente svolta dal Governo Nazionale e dalle Autorità contro ogni minaccia di aumento di prezzi locativi, prezzi che anzi per il corrente anno dovranno tendere al ribasso grazie alla politica economica restauratrice del Governo stesso.

Per queste motivazioni di ordine generale, la scrivente Associazione — indipendentemente da quelle altre maggiori particolarissime ragioni che potrebbero essere espresse negli eventuali ricorsi singoli degli interessati — si permette rivolgere alla S. V. Ill.ma e alla On. Commissione di prima istanza locale per le tasse comunali, invocando che in via normale venga attribuito alle abitazioni ecclesiastiche un valore locativo congruamente inferiore a quelle delle altre abitazioni civili in condizioni analoghe per ubicazione, costruzione e manutenzione e che siano stabilite in tre classi di valori a seconda che si tratti di abitazioni di città o di sobborghi o di centri rurali o di piccole frazioni di campagna.

Per il che la scrivente Associazione confida nei criteri equitativi e benevoli della stessa On. Commissione; mentre riafferma che però gli Ecclesiastici cittadini non intendono peraltro sottrarsi al dovere civico di giusti tributi.

Con la massima osservanza.

Novara, 30 Aprile 1927.

L'Associazione del Clero Novarese

Per la liquidazione degli assegni supplementari di congrua.

Diamo la Circolare del Ministero della Giustizia e dei Culti, 28 marzo 1927, con cui si stabilisce che, in via di esperimento, le liquidazioni di congrua siano affidate agli Economi, o almeno passino per il loro tramite.

« Come è noto, la legge 4 giugno 1889, n. 191, ed il relativo regolamento 25 agosto 1899, n. 350, fissarono i criteri per l'accertamento delle attività e passività dei benefici parrocchiali e per la liquidazione degli assegni supplementari di congrua ai parroci. Tali criteri, basati sull'ultima denuncia agli effetti dell'applicazione della tassa di manomorta, subirono radicali trasformazioni in seguito alle nuove norme legislative che disciplinarono la detta liquidazione, aumentarono le congrue ed estesero la concessione degli assegni supplementari ad altre categorie del Clero, ossia ai Vescovi ed Arcivescovi, ai canonici e dignitari ed ai vicari e cappellani curati autonomi e indipendenti, civilmente riconosciuti.

Le varie e complesse disposizioni contenute in numerosi provvedimenti legislativi, l'ultimo dei quali, di carattere più sistematico, è il regio decreto legge 7 gennaio 1926, n. 13, hanno dato luogo a molti inconvenienti, essenzialmente per il fatto che le notizie ed i dati necessari a stabilire il reddito netto del beneficio sono assunti presso gli uffici fiscali.

Conseguentemente le istruttorie non solo richiedono un lungo tempo, ma non danno, per molteplici circostanze, risultati certi e soddisfacenti. Di qui numerosi reclami da parte degli interessati e spesso vertenze giudiziali che intralciano il regolare andamento del servizio delle congrue e costituiscono per l'Amministrazione del fondo per il culto una mole di lavoro non facilmente eliminabile, con danno al raggiungimento dei suoi fini e quindi agli interessi del Clero.

Ora se fosse dato di semplificare le istruttorie, attingendo le notizie all'uopo necessarie presso gli uffici, che già possiedono gli elementi sullo stato patrimoniale dei benefici, è evidente che i lamentati inconvenienti sarebbero in gran parte eliminati.

Tali uffici possono essere appunto gli Economi generali dei benefici vacanti, i quali, dall'epoca della loro istituzione ad oggi, hanno ormai tenuto in amministrazione, durante le vacanze verificatesi nel lungo periodo di tempo, quasi tutti i benefici, e sono quindi in grado di conoscerne lo stato patrimoniale ed il reddito.

Essi quindi sono in grado di portare un contributo nell'accertamento

delle attività come delle passività dei benefici agli effetti della liquidazione degli assegni supplementari di congrua; e tale contributo sarebbe tanto più efficace in quanto gli Economati, trovandosi più vicini ai luogni ed alle persone, potrebbero agevolmente chiarire lo stato delle cose e sentire, sia direttamente, sia per mezzo dei subeconomi, gli interessati, eliminando così molte contestazioni di fatto, le quali ora, per la difficoltà di una intesa, sono di ostacolo alle liquidazioni definitive e cause di postumi reclami.

Con ciò non si intende di addossare, almeno per ora, agli Economati generali il carico di tutte le istruttorie pendenti per liquidazioni degli assegni supplementari di congrua; ma si vuole, in via di esperimento, una coadiuvazione di essi in alcuni casi, quando ne siano richiesti dall'Amministrazione del fondo per il culto.

In questi casi gli Economati provvederanno, con la maggiore cura ed esattezza, alla compilazione degli schemi di liquidazione in base alle norme vigenti, agli stati patrimoniali esistenti presso gli uffici economici o subeconomici ed ai dati forniti dagli interessati; comunicheranno, ove lo credano necessario ed opportuno, agli interessati medesimi, e trasmetteranno quindi con la maggior sollecitudine lo schema stesso con i documenti relativi e con le notizie e le osservazioni del caso, all'Amministrazione del fondo per il culto per l'approvazione.

Questa dal suo canto, per facilitare il compito e conseguire l'uniformità di criteri nelle liquidazioni, provvederà alla compilazione di apposite istruzioni sulla base delle norme che disciplinano la materia e delle massime affermate dalla giurisprudenza, istruzioni che saranno comunicate agli Economati generali e che serviranno di norma fino a che non sarà pubblicato il testo unico di tutte le varie disposizioni sulla congrua.

Sono certo che le SS.LL. corrisponderanno pienamente alla fiducia che, col conferimento dell'incarico in sì delicata ed importante materia, il Ministero ripone nelle Amministrazioni economiche ».

Speriamo che questo nuovo metodo consenta agli interessati di svolgere più sollecitamente le pratiche e trattare i concordati.

L'esperienza dirà se questo fine sia raggiunto.

Esercizi spirituali per il Clero alla Casa della Pace in Chieri

I Corso: dalla sera della Domenica 28 Agosto al mattino del Sabato 3 Sett.
II. Corso dalla sera della Domenica 25 Settembre al mattino del 1 Ottobre.

Si accettano pure sacerdoti nel corso che si terrà per gli Ordinandi dalla sera del 16 Settembre al 23.

Per domande rivolgersi al

Superiore della Casa di Pace.

(Torino)

CHIERI.

Vendesi

BALDACCHINO sopraltare, elegante, artistico, quasi nuovo, quadrato (m. 2 per lato) vendesi a ottime condizioni.

Rivolgersi al R.mo Sig. Prevosto di Mondrone (Torino).

Mons. C. Barbero, *dirett resp.*-Tip. G. MONTRUCCHIO - Via Parini, 14